

COMUNE DI GORRETO

STATUTO

(approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2003).

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

IL Comune di Gorreto è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

Il Comune ha autorità statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

E' titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della regione, **secondo il principio della sussidiarietà**. Svolge la sua funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini anche su base di frazione, del volontariato, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione, con le modalità indicate all'art. 12 - comma 3° e all'art. 56.

La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) la promozione della funzione sociale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'infanzia (bambini, ragazzi) e degli anziani, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, in particolare dei giovani e la cura per l'attuazione della conquista dell'effettiva parità di diritti tra uomo e donna;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali (patrimonio boschivo, agricolo, fluviale), ambientali, storiche (il "Castello dei Centurioni" in Gorreto Capoluogo – il "Palazzo Doria" in Fraz. Fontanarossa, Chiesa di Santo Stefano), turistiche e culturali con particolare riferimento ai prodotti locali;
- e) l'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza.

Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni di legge che garantiscono ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia la Regione e la Comunità Montana Alta Valtrebbia, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e **sussidiarietà** tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti frazioni: Alpe, Borgo, Bosco, Canneto, Fontanarossa, Pissino, Varni storicamente riconosciute dalla comunità.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 19,50 ed è confinante con i Comuni di Ottone, Rovegno, Fascia, Carrega Ligure.

Il Palazzo Civico, Sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Gorreto che è il capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.

La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo Pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome " Comune di Gorreto " .

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, e/o suo delegato si può

esibire il gonfalone comunale nella foggia storicamente in uso.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 7 – Beni Comunali

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali.

Per quanto concerne i terreni soggetti ad uso civico, si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 8 – Beni Demaniali

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Fanno parte del demanio comunale, in particolare i cimiteri. Tale bene segue il regime giuridico attribuitogli dalla legge.

Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.

I proventi della concessione di beni demaniali devono essere vincolati a beneficio di opere da eseguirsi nella stessa Frazione.

Art. 9 – Beni Patrimoniali

I beni appartenenti al comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 10 - Inventario

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Il Segretario è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 11 - Organi

Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Agli organi elettivi - Consiglio, Sindaco - spettano la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.

La Legge, lo Statuto ed i Regolamenti disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 12 - Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Il Consiglio Comunale si riunisce per la prima volta dopo le elezioni su convocazione del Sindaco neoeletto, il quale ne assume la presidenza.

La seduta deve essere convocata improrogabilmente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Nella prima adunanza il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

Le convocazioni successive alla prima avverranno con le seguenti modalità: per le sessioni ordinarie, l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato o recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, in casi di urgenza, basta che l'elenco sia consegnato o recapitato 24 ore prima. In ogni caso, sono comunque ritenute valide le convocazioni inoltrate tramite telegramma e/o telefax.

Art. 13 - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio discute ed approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; la minoranza consiliare potrà presentare propri emendamenti ed integrare le linee programmatiche, nonché chiedere, con periodicità semestrale, avvalendosi degli strumenti di intervento previsti dal Regolamento del Consiglio, la verifica sull'attuazione delle linee programmatiche medesime da parte del Sindaco e degli Assessori (v. art. 29);

Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 14 - Mozioni di sfiducia.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Consiglio può approvare una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15 - Sessioni e convocazione

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza, secondo le leggi vigenti e secondo il regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 16 - Commissioni

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, su proposta dei Consiglieri. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Nelle Commissioni devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, rappresentanti del volontariato, delle forze sociali, politiche ed economiche, delle cooperative e altri enti i quali possono - a loro volta - richiedere di essere invitati, per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Gli atti ed i verbali delle commissioni sono pubblici.

Art. 17 - Attività ispettiva e d'indagine

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di ispezione e d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, precisando le finalità, l'ambito di esame, il tempo occorrente e le eventuali necessità di avvalersi di professionisti esterni.

La commissione deve disporre di ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei responsabili dei servizi, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate, con il consenso di questi ultimi. Le modalità di costituzione della commissione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento degli organi.

Art. 18 - Attribuzioni delle commissioni

Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

La nomina e la revoca del Presidente delle Commissioni è riservata al Consiglio Comunale. Ove costituite, la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo o di garante, spetta alle opposizioni.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio:

- delle procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- delle forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- dei metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 19 – Consiglieri / Prerogative

I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale, anche attraverso la presentazione di emendamenti che possono essere anche in forma non scritta, secondo le modalità del Regolamento;

- l'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
- avere notizia su ogni questione sottoposta a deliberazione di Consiglio Comunale;
- presentare all'esame del Consiglio Comunale, mozioni e proposte di risoluzioni;
- presentare al Sindaco interrogazioni e istanze di Sindacato ispettivo avendo diritto a risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento. Il Regolamento di funzionamento degli Organi disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.

Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere:

- dagli Uffici del Comune, dalle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato senza particolare formalità di richiesta;
- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa e su richiesta scritta.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge e dai Regolamenti adottati.

I Consiglieri Comunali hanno altresì il diritto, nei casi, nelle forme, con i limiti e nelle materie previste dalla Legge, di richiedere il controllo di legittimità da parte degli organi per legge competenti, degli atti deliberati dalla Giunta Comunale.

Ogni Consigliere ha diritto di avere informazioni dal proprio Capogruppo in merito alle deliberazioni della Giunta Comunale, ai fini dell'attuazione delle proprie funzioni di controllo.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti. Inoltre, i candidati alle elezioni locali nonché le liste devono presentare una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale ed il relativo rendiconto, con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e degli importi e/o contributi e/o apporti per singole fonti. Tali documenti verranno resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Le modalità ed i termini verranno disciplinati dal Regolamento.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, riconoscendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

I Consiglieri che non intervengono ad almeno tre sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, verranno dichiarati decaduti.

Art. 20 - Gruppi Consiliari

I consiglieri hanno diritto di costituirsi in Gruppi Consiliari di almeno due unità, anche indipendentemente dalle liste di appartenenza in sede di elezione.

I singoli consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo costituito sono inseriti in un Gruppo Misto che conserva gli stessi diritti e prerogative degli altri gruppi e che può essere, in tal caso, formato da una sola unità.

Ciascun gruppo, ivi compreso quello Misto, comunica per iscritto al Segretario Comunale, che ne informa il Consiglio Comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene temporaneamente considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, quello cioè che, nella lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, anche ai fini delle comunicazioni ai capigruppo previste dalla legge.

Ogni mutamento della composizione dei gruppi consiliari o del nome del capogruppo deve essere tempestivamente comunicato al Segretario Comunale.

Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 21 - Le Conferenze dei Capigruppo Consiliari

E' istituita la Conferenza dei Capogruppo Consiliari della quale fanno parte di diritto tutti i capigruppo designati secondo le modalità dell'art.20

La conferenza dei Capigruppo Consiliari è un organo di consultazione del Sindaco nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale. Essa concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento de lavori del Consiglio Comunale nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento comunale per il funzionamento degli organi. E' convocata dal Sindaco su materie di carattere generale e programmatico, o su richiesta di almeno un capogruppo consiliare.

Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo consiliari, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede.

Art. 22 - Giunta Comunale: Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 3 (tre) Assessori.

La carica di Assessore può essere conferita anche a cittadini al di fuori del Consiglio aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolari competenze professionali e doti morali. In ogni caso il numero massimo di assessori esterni contemporaneamente in carica non potrà essere superiore a 1 (uno).

Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 23 – Rappresentanti presso la Comunità Montana

Il Sindaco è componente di diritto del Consiglio della Comunità Montana salva rinuncia espressa. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari con voto limitato a un nominativo su due candidati da eleggere.

Tra i designati deve essere presente la minoranza. A parità di voto, sarà eletto il più anziano di età.

Il Sindaco non può delegare un esterno al consiglio comunale.

Art. 24 - Ruolo e competenze generali

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza; adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale; esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale e ad alta discrezionalità che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che dalla legge o dal presente Statuto non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propulsive e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 25 - Ineleggibilità ed incompatibilità.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado di altri membri della giunta stessa.

Art. 26 – Revoca di Assessori.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 27 - Esercizio delle funzioni

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

In caso di necessità ed urgenza la Giunta Comunale si riunisce anche in luogo diverso dalla Sede Municipale.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 28 - Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di almeno un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo previsioni di specifiche disposizioni di legge.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" e su casi eccezionali su decisione della Commissione o del Consiglio, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 29 - Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Sentita la Giunta, presenta entro 120 giorni dalla proclamazione degli eletti le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si provvede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 30 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge nei servizi di competenza statale:

- a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- b) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- c) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli indirizzi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- f) impartisce direttive al Segretario Generale ed ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) convoca i comizi per i referendum;
- i) adotta ordinanze ordinarie, tranne quelle attribuite ai Responsabili dei Servizi.
- j) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari

di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- k) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge o dai regolamenti in materia amministrativa.

Art. 31 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge o dai regolamenti in materia di vigilanza.

Art. 32 - Attribuzione di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede.
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- f) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge o dai regolamenti in materia di organizzazione.

Art. 33 - Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco esercita le funzioni vicarie attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Il Segretario

Art. 34 - Ruolo e funzioni

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali alla cui gestione è preposta l'apposita Agenzia.

La nomina e la revoca del Segretario sono disciplinate dalla legge.

Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Il Segretario Generale:

- Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- Assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo.
- Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento.
- Sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo.
- Ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune che il Regolamento non attribuisca ad altri soggetti.
- Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
- Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentiti i dirigenti e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario Generale può essere nominato direttore generale dell'Ente secondo le procedure previste dalle leggi vigenti e dal CCNL di categoria; le relative funzioni verranno definite secondo i principi previsti dalle norme vigenti nell'atto di nomina:

CAPO II - UFFICI

Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il Sindaco può conferire a professionisti esterni incarichi quali responsabili dei servizi e/o procedimenti, con contratto di diritto privato.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 36 - Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 37- Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) presidenza delle Commissioni dei concorsi;
- b) struttura organizzativo-funzionale;
- c) dotazione organica;
- d) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) diritti, doveri e sanzioni;
- f) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
- g) trattamento economico.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 38 - Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. Può essere valutato, se compatibile, l'affidamento del servizio ad associazione che abbia specifiche competenze nel settore che si vuole affidare.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 39 - Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40 - Azienda speciale

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 41 - Istituzione

Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Il regolamento comunale disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 43 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 - Il Direttore

Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 45 - Nomina

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 46 - Le Società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, Provincia e, la Comunità Montana alta Val Trebbia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 48 - Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono essere redatti per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 49 - Revisore del conto

Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.

Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità a limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 50 - Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale, con l'obiettivo di nuove e più ampie prospettive amministrative, promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con i Comuni di facenti parte del territorio dell'Alta Val Trebbia, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Capo II - Forme di collaborazione

Art. 51 – Rapporti con la Comunità Montana

Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento potrà riguardare i servizi sociosanitari e quelli del territorio di base.

L'affidamento e/o la revoca avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i temi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure.

Art. 52 - Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 53 - Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54 - Consorzi

Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 53, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile

Art. 55 - Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce l'accordo con l'osservanza di tutte formalità previste dalla legge.

TITOLO II - Partecipazione Popolare

Art. 56 - Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, gli enti, con particolare riferimento alle categorie protette e disagiate, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici, sociali e del lavoro su specifici problemi di particolare interesse anche di una singola Località o Frazione.

Art. 57 – Congrega dei fuochi

Nel rispetto della storia e della tradizione locale, viene riconosciuta ed istituita per ogni frazione una “Congrega dei Fuochi” che si riunisce di norma una volta all’anno. Ad essa partecipano tutte le famiglie della frazione, o loro delegati, i Consiglieri comunali ed il Parroco. La Congrega è convocata e presieduta dal Sindaco, essa ha funzione propositiva e consultiva sugli interessi della Frazione.

Capo I - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 58 - Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale e dalla pubblicazione dei provvedimenti, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 59 - Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 giorni dal Sindaco o dal personale responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 60 - Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interessi generali della collettività o per esporre comuni necessità.

Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 59 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione deve essere esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 61 - Proposte

Numero 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei dirigenti responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II - Associazionismo e Partecipazione

Art. 62 - Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, nel rispetto del pluralismo e della loro autonomia, attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

Sono considerate libere forme associative quelle che, organizzate al loro interno su basi democratiche, e diverse dai partiti politici, operano attivamente nel territorio comunale e perseguono istituzionalmente scopi di interesse collettivo e di tutela di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità di Gorreto e non perseguono fini di lucro.

Art. 63 - Associazioni

La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, secondo le norme del regolamento.

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. Le forme associative possono, nell'ambito dello scopo sociale indicato nell'atto costitutivo e nello statuto:

- a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- b) esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi.

Art. 64 - Organismi di partecipazione

Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 65 - Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo, secondo apposito Regolamento.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni.

Capo III - Referendum - Diritti di Accesso

Art. 66 - Referendum

Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, e promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe di bilancio, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. Non possono essere svolti referendum nell'ultimo anno di vigenza del Consiglio Comunale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30 per cento del corpo elettorale del Comune;
- b) il Consiglio Comunale;

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 67 - Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 68 - Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti di amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e nel rispetto delle norme sulla "privacy".

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69 - Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti la cui pubblicazione è prevista dalla legge.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70 - Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% degli elettori residenti nel Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 71 - Regolamenti

Il Comune emana regolamenti nelle materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del presente Statuto.

I progetti dei regolamenti sono esaminati dalla competente commissione consiliare che è tenuta, a norma del presente Statuto, a procedere alla più ampia consultazione dei soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello stato della Regione Liguria e della Comunità Europea e nello Statuto stesso.

Art. 73 - Ordinanze

I Dirigenti e/o il Sindaco, emanano ordinanze di carattere ordinario ed ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito della gestione di loro competenza.

Il Segretario Generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art. 74 - Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

Tutti i regolamenti comunali non devono prevedere alcuna norma più restrittiva o complessa rispetto alla legge o al presente statuto, in caso contrario la norma regolamentare è nulla; ciò al fine della semplificazione dell'attività amministrativa. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano non in contrasto con la legge e lo Statuto.

Dopo un anno di applicazione se necessario lo Statuto sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio Comunale per eventuali aggiornamenti.

I cittadini possono presentare suggerimenti e istanze sullo Statuto, ai sensi dell'art. 56 del presente Statuto.